Società di Gestione Servizi Industriali S.r.l.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE D

Reati societari  
 (art. 25 ter)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione 13 settembre 2018

**Società di Gestione Servizi Industriali S.r.l. (SO.GE.S.I.)**

**Sede Legale in Ancona (AN), Via Roberto Bianchi, 60131**

**Codice Fiscale n. 00421720426**

**INDICE**

[FATTISPECIE DI REATO 3](#_Toc523387353)

[• False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c) 3](#_Toc523387354)

[• Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.) 3](#_Toc523387355)

[• Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) 4](#_Toc523387356)

[• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 4](#_Toc523387357)

[• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 4](#_Toc523387358)

[• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 4](#_Toc523387359)

[• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 4](#_Toc523387360)

[• Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.) 4](#_Toc523387361)

[IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO 4](#_Toc523387362)

[PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 5](#_Toc523387363)

[PROCEDURE DI CONTROLLO 7](#_Toc523387364)

# **FATTISPECIE DI REATO**

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari, richiamati dagli art. 25 ter del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Sogesi S.r.l.. Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

Le fattispecie di reato presupposto previste dall’art 25 ter del Decreto (con eccezione della Corruzione tra Privati) sono afferibili ai c.d. reati “propri”, cioè reati che possono sussistere se commessi da soggetti che ricoprono determinate qualifiche indicate dalla Legge: Amministratori, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci o Liquidatori della società.

Tuttavia, è possibile che sussista una responsabilità della società anche qualora la condotta illecita sia posta in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili di Direzione e/o Funzione oppure da subalterni di questi ultimi.

Infatti, la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01 degli Enti opera:

* se il reato configurato è commesso da Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società e viene provato l’interesse della società nell’effettuazione dell’illecito;
* se il reato configurato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza degli Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, se viene provato l’interesse della società nell’effettuazione dell’illecito e, inoltre, il mancato esercizio di un’adeguata attività di controllo.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Sogesi i seguenti reati:

* + False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

* + Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

* + Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato di cui all’art. 2625, comma 2 del codice civile, si verifica nell’ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

* + Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l’abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall’obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

* + Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

* + Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

* + Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

* + Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

# **IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei reati societari, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

* Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:

- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;

- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori);

- gestione amministrativa e contabile dei cespiti;

- gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti;

- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, finanziamenti attivi, passivi e relativi interessi, ecc.).

* Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:

- operazioni straordinarie;

- operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale;

- altre operazioni su azioni o quote sociali o della società.

* Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione.
* Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali.
* Rapporti con il Collegio Sindacale, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/ contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.
* Collaborazione e supporto all’Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.
* Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale.
* Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in tema di gestione delle informazioni relative ai clienti e alle imprese associate), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

# **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

* tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed al pubblico un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
* assicurare un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento;
* garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell’ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali;
* osservare le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
* disciplinare le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria;
* assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

* porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti (es. Socio);
* rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
* omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
* omettere comunicazioni, da parte degli Amministratori, di conflitti di interessi, precisandone natura, termini, origine e portata tali da poter inficiare le scelte del Consiglio di Amministrazione in merito ad operazioni di carattere ordinario e/o straordinario;
* restituire conferimenti o liberare dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
* ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
* acquistare o sottoscrivere quote della Società, provocando una lesione all’integrità del capitale sociale;
* effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
* procedere ad un aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
* porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione da parti del socio e del Collegio Sindacale;
* porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
* omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l’attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
* effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
* registrare operazioni senza un’adeguata documentazione di supporto che ne consenta “in primis” una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata.

# **PROCEDURE DI CONTROLLO**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati societari, con particolare riferimento ai processi di gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo.

Con riferimento al reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati si rimanda ai principi di controllo riportati nella Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Di seguito sono individuati i processi sensibili/strumentali nell’ambito dei quali potrebbero potenzialmente essere perpetrati, i reati sopra elencati, nonché i rispettivi presidi di controllo.

Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo

* per ogni operazione deve essere conservata agli atti un’adeguata documentazione di supporto comprovante l’attività svolta;
* l’apertura/chiusura dei conti correnti deve essere preventivamente autorizzata da soggetti dotati di idonei poteri;
* definizione delle modalità relative alla gestione della piccola cassa sulla base dei seguenti principi di comportamento specifici:

- definizione dei limiti massimi di spesa;

- tipologie di spesa/categorie merceologiche ammesse al rimborso a mezzo cassa;

- modulistica per il prelievo dalla cassa;

- modulistica per la riconciliazione;

- separazione fisica e contabile della piccola cassa dalla cassa del negozio utilizzata per la raccolta degli incassi;

* la riconciliazione dei conti correnti bancari, effettuata tramite confronto fra estratto conto inviato dalla banca e dati contabili è formalizzata, con cadenza mensile, a cura della Funzione Amministrazione, con verifica ulteriore sull’accuratezza e completezza della riconciliazione da parte della società di revisione;
* l’utilizzo del sistema di Remote Banking è consentito nel rispetto dei poteri di firma attributi, in accordo con il sistema di deleghe e procure in vigore, nonché con il principio di segregazione dei ruoli;
* tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
* le operazioni sul capitale sociale sono adeguatamente documentate e tracciate;
* la Funzione Amministrazione predispone e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente sottoposto alle verifiche del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
* sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il management aziendale, condivisione con gli organi di Controllo e approvazione del bilancio;
* eventuali conflitti di interesse da parte degli Amministratori, precisandone natura, termini, origine e portata, sono tempestivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale precisandone natura, termini, origine e portata;
* è effettuata un’attività di controllo sulle operazioni svolte dalla Società e sulle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica;
* la Società, per garantire un ambiente di controllo efficace, deve mantenere la segregazione delle funzioni attraverso la separazione dei seguenti ruoli:

- predisposizione di analisi per alcune registrazioni contabili;

- registrazioni contabili relative alla valutazione dei crediti ed al relativo fondo svalutazione;

- effettuazione delle registrazioni contabili;

- controllo del processo di contabilizzazione;

- controllo del contenuto della bozza complessiva del bilancio e redazione dei documenti accompagnatori;

- approvazione del progetto di bilancio;

- approvazione del Bilancio;

* tutta la documentazione di supporto all’elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura della Funzione Amministrazione;
* è garantita la documentabilità e tracciabilità della consegna della bozza di bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti.